

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4723

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO FERDINANDO, LAMORTE, ZARRO, PISICCHIO,  
NAPOLI, ROCELLI, RIGGIO**

*Presentata il 4 aprile 1990*

**Nuove norme per l'utilizzazione dei giovani avviati al  
lavoro in progetti di utilità collettiva nella pubblica  
amministrazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allo scadere della prima annualità del triennio 1988-1990 prevista per i progetti di lavoro e formazione attinenti attività di utilità collettiva realizzate nei territori del Mezzogiorno con l'impiego, a tempo parziale, dei giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 29 anni iscritti nella prima classe delle liste di collocamento, si impone la necessità di approvare alcune modifiche integrative all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Esse sono dettate dalla opportunità per la comunità nazionale e per le istituzioni di continuare ad usufruire di tali proficue attività e di non disperdere le professionalità acquisite dai giovani durante questo primo anno di impegno formativo.

La proposta muove dalla constatazione del drammatico ed inquietante indice di disoccupati esistenti nelle regioni meridionali ed insulari. Nella sola Sicilia sono circa 500.000 i disoccupati ed è viva l'esigenza di assicurare la continuità al lavoro dei giovani e consentire, nel contempo, una turnazione dei giovani disoccupati nell'impiego.

Ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono stati finora approvati nella regione siciliana progetti di utilità collettiva che hanno consentito l'avviamento al lavoro di 13.214 giovani, per una spesa annua complessiva di circa 95 miliardi di lire.

La proposta di legge con cui si chiede di finanziare ulteriormente i progetti in cantiere considera le realtà cooperativisti-

che finora costituitesi, la loro diffusione in settori inediti e strategici per lo sviluppo dell'economia, il loro sostegno alla crescita dell'occupazione, oltre ad una mera politica assistenziale di semplice sostegno dei redditi.

Si propone inoltre l'elevazione dell'età massima per l'impiego nei progetti in questione da 29 a 32 anni (articolo 3).

Si prevede il rilascio di un attestato di qualifica per i partecipanti ai progetti, attestato valido ai fini dell'accesso al lavoro pubblico e privato (articolo 4).

La proposta, al fine di valorizzare le professionalità emerse nel corso della prima annualità, prevede nuovi e specifici piani occupazionali e di formazione di durata annuale per i giovani già utilizzati nelle attività (articolo 6).

Viene assicurata ai giovani che hanno interrotto le attività previste dall'articolo

23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per motivi non connessi a fatti di indisponibilità e comunque che sono costretti a interrompere la continuità del lavoro e non sono impegnati in altre attività di lavoro o di formazione una indennità di inoccupazione pari al 65 per cento del compenso erogato dall'INPS per un periodo non superiore a sei mesi (articolo 8).

Le somme non utilizzate nei progetti approvati per la seconda annualità e per la terza sono destinate a finanziare i nuovi e distinti piani occupazionali e di formazione da attivare per i giovani che hanno esaurito i programmi della prima annualità.

Per la copertura finanziaria degli oneri provenienti dalla presente proposta di legge viene proposta corrispondente riduzione della spesa prevista dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Proroga dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67).*

1. I giovani già impegnati nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono, anche se il periodo di attività è scaduto, mantenuti in servizio per ulteriori 12 mesi.

## ART. 2.

*(Impiego dei giovani impiegati in progetti di pubblica utilità).*

1. Le amministrazioni dello Stato, anche autonome, gli enti locali e gli enti pubblici territoriali sono autorizzati ad utilizzare per vacanze di organico e per esigenze sopravvenute i giovani di cui all'articolo 1, in relazione al titolo di studio in possesso ed alla qualificazione professionale acquisita, anche a seguito di partecipazione ai progetti di utilità collettiva e di corsi di formazione e qualificazione professionale.

## ART. 3.

*(Elevazione dell'età per la partecipazione ai progetti).*

1. L'età massima per la partecipazione ai progetti di utilità collettiva così come definiti dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata a trentadue anni.

## ART. 4.

*(Attestato di qualifica).*

1. Al termine dell'attività svolta dai giovani impegnati nei progetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, viene rilasciato, su proposta della competente commissione regionale per l'impiego, un attestato di qualifica ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, valido ad ogni effetto di legge.

2. L'attestato è valido ai fini del collocamento pubblico e privato e comprova la partecipazione ai progetti di lavoro e formazione secondo le qualifiche professionali e le mansioni svolte.

## ART. 5.

*(Contribuzione figurativa).*

1. Ai giovani impegnati nei progetti di utilità collettiva previsti dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è accreditata una contribuzione figurativa ai fini pensionistici pari all'ammontare dell'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione di tali progetti.

## ART. 6.

*(Nuovi piani occupazionali).*

1. Per i giovani che hanno esaurito la prima annualità delle attività di cui all'articolo 23 della citata legge n. 67 del 1988, sono predisposti nuovi e distinti piani occupazionali e di formazione di durata annuale, anche attraverso il concorso delle regioni e con l'eventuale utilizzo delle risorse a tal fine predisposte dalla Comunità europea. Tali piani possono integrare e sviluppare le attività programmate e non completate.

## ART. 7.

*(Nuove attività di lavoro e formazione).*

1. Nel novero delle attività di utilità collettiva finalizzabili ai progetti di lavoro e formazione ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono da considerarsi anche le attività di cura e di assistenza ed i servizi alla persona.

2. Tra le attività inseribili nell'ambito dei progetti di utilità collettiva ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si debbono comprendere anche le attività esclusivamente di tipo formativo tendenti al recupero della scuola dell'obbligo o post-diploma e post-laurea sulla base di progetti regionali formulati di intesa con le autorità scolastiche e le università.

3. Le attività di cui al comma 2 danno diritto ad un'indennità « formativa » di importo pari all'80 per cento dell'indennità prevista per le altre esperienze di lavoro e formazione.

## ART. 8.

*(Indennità di inoccupazione).*

1. Per i giovani che terminano le attività previste dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e che non risultano impegnati in altre attività di lavoro o formazione viene garantita un'indennità di inoccupazione pari al 65 per cento del compenso ed erogata dall'INPS per un periodo non superiore a sei mesi.

## ART. 9.

*(Destinazione dell'eventuale eccedenza).*

1. Qualora i progetti approvati non assorbano interamente i finanziamenti previsti, l'eventuale eccedenza è destinata alla predisposizione dei nuovi e destinati piani occupazionali e di formazione di cui all'articolo 6.

## ART. 10.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1990 e in lire 350 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.